

za di testimonianza, di memoria e nello stesso tempo di apertura al futuro che solo forti scelte di cultura democratica possono sottrarre al disorientamento alimentato da tanti miti negativi. Scelte di prevenzione e di lotta ferma contro il terrorismo; ma contemporaneamente capaci di favorire, in pieno accordo con i valori costituzionali, risposte equilibrate e praticabili a quanti effettuano percorsi di distacco dalla lotta armata, di riabilitazione e pacificazione, di rientro nella convivenza civile da loro drammaticamente lacerata. Si tratta di passaggi particolarmente delicati, perché evocano storie di ferite insanabili, di danni irreversibili, di lutti che non finiscono di straziare. Sono molti gli ex terroristi che questi passaggi hanno affrontato con onestà e consapevolezza; che hanno elaborato le proprie responsabilità giungendo a un sincero ravvedimento: svolte di vita apprezzabili, che mi pare giusto accogliere con le nostre migliori risorse di cultura civile e tensione umana, come peraltro è nell'idea di giustizia e di pena di cui la Costituzione è portatrice. Nello stesso tempo ritengo di dover sottolineare l'opportunità che chi con i suoi delitti ha inflitto tanto dolore a persone che di quegli atti continuano a soffrire le irrimediabili conseguenze, rientrato a fine pena nella società, scelga di improntare la propria vita libera a una sobrietà di espressioni che non rendano più amara la convivenza delle vittime con un lutto che non può aver fine.

Non è piccolo il contributo che tante storie di ravvedimento e riabilitazione di ex terroristi possono dare- e in vari casi hanno effettivamente dato- alla comunità civile: a coloro che ne sono stati capaci si deve guardare con rispetto, superando ogni tentazione di marchi infamanti d'esclusione a vita. Non sarebbe giustizia. È con questo rispetto che esprimo il convincimento che le scelte di vita orientate da impegno coerente di riscatto, richiedono anche di saper procedere "in punta di piedi", lontano quanto possibile dal frastuono mediatico. La cultura del rispetto delle vittime- che è l'altra faccia della cultura del rispetto del colpevole- non si costruisce certo facilmente. Perché tale costruzione possa essere concretamente avviata è necessario *riconoscere tutto il dolore che c'è*, nulla tralasciando perché non ne sia accresciuta ulteriormente la già troppo larga misura. Non so quanto sia realistica la prospettiva che anche sul terreno tragico dei fatti di terrorismo maturino momenti significativi di vera riconciliazione: mi pare importante, comunque, non fare mancare l'impegno perché si possa quanto meno tener viva la ragionevole speranza di giungervi, prima o poi. Ciascuno contribuisca allora, come sa e può, a dare fondamento alle ragioni di questa speranza.



**Vittime  
Di delitto  
E  
Giustizia  
Penale**

Domenico  
Pulitanò

**1.** Il titolo del convegno *Vittime. Fabbrica di pace* indica una meta. La strada da percorrere è estremamente difficile. Per dare la misura delle difficoltà, può essere utile partire da uno sguardo su realtà molto, molto diverse.

Ecco una notizia risalente al luglio 2000, proveniente da Kabul, dall'Afghanistan dei talebani: la notizia del ritorno alle pubbliche esecuzioni capitali.

*Esecuzioni in pubblico. Allo stadio, tra la folla, dove si porta la vittima (s'intende: vittima non del delitto, ma della pena capitale), persona ritenuta colpevole di avere ammazzato due uomini tra loro cugini. Entra la vittima nello stadio, entra poi, scrive il giornalista di Repubblica, una bizzarra processione. La componevano un uomo, due donne, una giovane e una vecchia e tre bambini. L'uomo teneva in mano*

*un coltello, era il boia privato, si chiamava etc. Poi il fratello di uno dei due cugini dell'uomo condannato a morte, la donna era la vedova, i bambini gli orfani, la donna vecchia era la madre dell'altra vittima.*

*La processione si ferma davanti all'uomo bendato, il presidente della Corte che aveva emesso la condanna a morte si è rivolto a Moasil, il capofila della processione, e gli ha chiesto di perdonare l'assassinio di suo fratello. Tutto lo stadio si è animato, si grida "perdonalo". Moasil si è riscosso, ha fatto un passo verso l'assassino bendato e senza esitare gli ha tagliato la gola, e ha poi dichiarato "questa notte potrò dormire, ho fatto una cosa buona".*

Ancora alla soglia del 3° millennio, la giustizia modello talebano è la vendetta della vittima. Lo Stato interviene in qualche modo con il suo giudice, ma dopo la condanna si torna ad un punto in cui la giustizia è totalmente incapsulata dentro lo spirito della vendetta e la vittima compare nel ruolo di boia. L'essere una vittima (mi pare che questo sia uno dei messaggi forti della testimonianza- riflessione di Olga D'Antona) non è un ruolo. Quello di boia lo è, nel senso proprio del termine: una funzione da svolgere. La vittima nel ruolo di boia (altro che fabbrica di pace!) ci riporta indietro, al punto di partenza del processo storico che ha portato al costituirsi di istituzioni giuridiche.

Tra le ragioni fondanti del diritto vi è anche, come sapevano pure gli antichi, l'esigenza fondamentale di porre un limite alla vendetta, dare una misura (di giustizia, in un qualche senso del termine) e una razionalità alla reazione contro l'autore dell'offesa, anche della più grave.

Quello dei talebani è un punto limite, ma l'intreccio di vendetta ed esigenza di giustizia attraversa la nostra cultura, la nostra civiltà, il modo di sentire attuale. Lo ritroviamo nella legge del taglione, che per l'appunto pone una regola alla vendetta, in forma di giustizia. Lo ritroviamo ancora a piene mani nella cultura 'alta' della nostra civiltà: pensiamo al don Giovanni di Mozart, dove (siamo in pieno secolo dei Lumi) la storia comincia con un "vendetta ti chiedo", pronunciata dalla vittima, e la punizione finale, pur sublimata come affermazione di giustizia ("questo è il fin di chi fa mal") mantiene il significato di vendetta portata a compimento dalla vittima (la statua del Commendatore).

La logica della vendetta, del protagonismo *non mediato* della vittima, trae con sé, tendenzialmente, spirali di azione e di reazione, in una catena che può protrarsi indefinitamente. Ogni vittima d'offesa diviene autore di una nuova offesa. Alle radici del formarsi di istituzioni di giustizia vi è anche l'esigenza di fermare spirali di questo genere, nelle quali le parti di vittima e di responsabile si intrecciano, e c'è bisogno di arrivare a porre una parola fine, secondo regole di giustizia e di razionalità.

Questo passaggio sta alle origini della nostra civiltà. Stamattina è stato fatto riferimento a passi della Bibbia, altri esempi ben noti possono essere tratti dalla letteratura greca (per tutti, l'Oresteia di Eschilo).

Per chiudere il cerchio, vorrei introdurre un'altra esperienza di vittime, appartenente al medesimo contesto in cui si inserisce l'esperienza di Olga D'Antona.



**I** *Acrius ex ira quod enim se quisque parabat / ulcisci quam nunc concessumst legibus aequis, / hanc od rem est homines pertaesum vi colere aevom. / Inde metus maculat poenarum praemia vitae (Lucrezio, DE RERUM NATURA, V, 1148 s.). Traduzione di Giancotti: "Poichè ognuno nell'ira s'apprestava a vendetta / più crudele di quella che ora concedono le giuste leggi, / per questo agli uomini venne a tedio il vivere una vita di violenza. / Da allora il timore delle pene guasta i piaceri della vita".*

Tra i miei ricordi personali degli *anni di piombo*, gli anni del terrorismo dispiegato tra i '70 e gli '80, uno dei più forti è il ricordo dei funerali a Roma di Vittorio Bachelet, vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, assassinato da uomini delle Brigate Rosse nel febbraio 1980.

Era un momento particolarmente tragico: non si vedeva ancora una via d'uscita, e nel periodo immediatamente successivo vi furono altri tragici assassinii. Ma fu quello, anche, il momento della svolta.

Nella chiesa affollata per il funerale di Vittorio Bachelet, i figli pronunciarono una preghiera di perdono che fece un'impressione straordinariamente forte. Non era un discorso semplice: dal punto di vista delle pubbliche istituzioni, era prioritario disarmare le bande armate; la giustizia penale doveva impegnarsi al massimo, per l'accertamento delle responsabilità personali, per far funzionare correttamente la sua bilancia e anche, con giusto rigore, la sua spada. La risposta delle istituzioni non poteva essere quella del perdono dichiarato con tanta forza dai figli di Bachelet nella chiesa affollata.

E tuttavia, quel discorso di perdono aveva un forza morale indispensabile per la sconfitta di una pratica disumana di violenza, quale il terrorismo era, sotto le cortine dell'ideologia. I Bachelet, colpiti dal terrorismo, parlando di perdono riaffermavano i valori dell'umanità, del rispetto di tutti gli uomini; il loro era un discorso supportato da una forte fede religiosa, capace di parlare a tutti senza distinzioni. Quel discorso faceva sentire che la nostra civiltà, da cui il terrorismo si era estraniato, era viva e capace di non escludere nessuno; una civiltà che non si riduce alla bilancia e alla spada della giustizia penale, nemmeno quando questa sia necessaria.

Non alle vittime, sì invece alle pubbliche istituzioni compete far funzionare la bilancia e la spada della giustizia punitiva: accertare le responsabilità, pesarle, individuare le risposte. Fra i compiti (e ruoli) istituzionali e la posizione della vittima, occorre collegamento ma anche distanza, non identificazione; e su questo punto ha portato l'attenzione Olga D'Antona quando, parlando del processo, ha detto "mi sono sentita alleggerita da un'implicazione diretta".

Le istituzioni di giustizia debbono proteggere la vittima anche dal rischio di una sovraesposizione, e per questo debbono assumersi le loro responsabilità, in piena autonomia.

Se la battaglia contro il terrorismo degli anni di piombo è stata vinta (non completamente, come dimostrano i tragici eventi del periodo successivo) ciò è stato reso possibile da un combinarsi di fattori istituzionali e morali: da un lato, la tenuta di istituzioni che in complesso hanno saputo funzionare secondo linee di ricerca di verità e di razionale utilizzazione della bilancia della giustizia; dall'altro lato, la forza morale manifestata dalla preghiera di perdono pronunciata dai figli di Vittorio Bachelet.

Che è quanto di più vicino io sappia trovare, rispetto all'idea che dà titolo a questo convegno.

**2.** Quali sono la posizione e i diritti della vittima nel contesto dell'ordinamento giuridico penale e processuale?

I diritti *della vittima* divengono attuali quando il diritto ha mancato il suo scopo primario, di tutela dal delitto; quando non è stato evitato il divenire vittima. Vi è anche un punto di passaggio fra il prima e il dopo: mentre l'aggressione è in atto, si pone il problema dei diritti della vittima designata di fronte all'aggressione in atto.

E' il tema delicatissimo della legittima difesa, su cui è intervenuta una riforma legislativa che lancia un messaggio squilibrante, ancor più di quanto non abbia squilibrato l'assetto normativo.

Il messaggio lanciato dal legislatore è stato colto (a stare a fatti di cronaca) come una sorta di licenza di sparare comunque, in difesa della proprietà in luoghi privati. Ciò non corrisponde al reale contenuto della novella, la cui portata innovativa, ad una ragionevole interpretazione sistematica, appare meno marcata di quanto non sia stato prospettato sia dai sostenitori che dagli oppositori. La nuova disciplina, che ha per così dire slabbrato il giudizio di proporzione nel caso di offese in luoghi privati, lascia *immutati tutti gli altri presupposti e requisiti della legittima difesa*, in particolare la *attualità del pericolo* (la nuova norma non autorizza una difesa anticipata) e la *necessità di difesa*. Anche dopo la riforma, la reazione difensiva non è legittima se non è necessaria, cioè se il pericolo può essere neutralizzato senza ledere diritti dell'aggressore, o comunque con una condotta meno lesiva. Quali che siano, però, le possibilità di interpretazioni restrittive e razionalizzanti, resta il fatto che l'ispirazione della novella legislativa tende a fare dell'agredito un giustiziere, e pensando di assicurare maggior protezione rischia invece di favorire scenari di corsa ad armarsi e a sparare per primo, pericolosi per tutti, per gli aggrediti non meno che per gli aggressori.

Parlando di diritti delle vittime, pensiamo ai diritti che divengono attuali dopo il fallimento della funzione primaria di tutela, dopo che il delitto è stato compiuto. Sul piano processuale v'è innanzi tutto la facoltà di denuncia, che in relazione a reati perseguibili d'ufficio compete a chiunque. Di fatto, in molti casi è la reazione della persona offesa a dare l'impulso necessario per attivare il processo. Per alcuni delitti che toccano diritti della persona, gli istituti della *perseguibilità a querela* e di *remissione della querela* pongono nelle mani della persona offesa le chiavi d'ingresso, ed anche di uscita, dal percorso della giustizia penale; sono le valutazioni e le scelte della persona offesa (se proporre o non proporre querela nei termini di legge; se rimettere o no la querela già proposta) a dire una parola decisiva sull'andare avanti, oppure no, verso il giudizio, l'eventuale condanna, l'eventuale pena.

La perseguibilità a querela comprende, nell'ordinamento vigente, delitti di gravità modesta, o anche di media gravità, contro il patrimonio e anche contro la persona. Ad una fascia più alta di gravità, sono perseguibili a querela (con alcune eccezioni) i delitti contro la libertà sessuale; ma qui la querela è irrevocabile. Sul senso di questi istituti torneremo più avanti.

La persona offesa e i danneggiati in genere hanno la possibilità di intervenire nel processo, costituendosi parte civile per chiedere formalmente il risarcimento dei danni cagionati dal reato. Appunto il diritto al risarcimento dei danni (patrimoniali e non patrimoniali; ma il risarcimento è sempre e solo patrimoniale) è il diritto che scaturisce (può scaturire) sul piano del diritto sostanziale, dall'essere vittima di reato. La presenza della vittima nel processo, *come parte del processo*, è formalmente legata alla pretesa risarcitoria.

Ovviamente, la vittima può entrare nel processo (senza assumere la veste di parte processuale) come testimone. Il contributo d'informazione, che la persona offesa può dare, può essere importante o addirittura decisivo. Per converso, come ci ha detto la testimonianza-riflessione di Olga D'Antona, anche la vittima si attende dal processo una risposta che sia, innanzi tutto, una risposta di verità.

L'accertamento dei fatti, secondo verità, è premessa necessaria di qualsiasi risposta che sia di giustizia. Ma ha anche un valore indipendente e di per sé

importantissimo; vale non solo per la giustizia come attività istituzionale, ma anche e in ogni caso per il continuare a vivere e convivere dopo il commesso delitto; e vale anche nella prospettiva del perdono, come bene mostrano le esperienze di Commissioni per la verità e la riconciliazione, del tipo di quella che ha gestito in Sud Africa la difficile e delicata risposta ai crimini dell'Apartheid e del conflitto armato.

La verità che il processo può dare può essere più o meno piena: può arrivare a fare buona luce sui fatti e sulle responsabilità personali, oppure esaurirsi in una verità negativa (*questo imputato non è colpevole*) che lascia insoddisfatte ulteriori attese di verità e di giustizia. In ogni caso, la verità dell'accertamento, cui tende il diritto processuale di uno Stato di diritto, è un valore in sé, indipendentemente dagli esiti di condanna o di assoluzione e dalla completezza del risultato.

Rispetto alla pretesa risarcitoria della vittima (tecnicamente: dei danneggiati dal reato) la verità e completezza dell'accertamento è importante, ma può anche non essere necessaria: la questione civilistica del danno è aperta a soluzioni negoziate fra le parti, che possono risultare opportune sia in situazioni sufficientemente chiare, sia in situazioni incerte sul piano probatorio.

Spesso tendiamo a considerare, in un'ottica di giustizia, il profilo risarcitorio come secondario rispetto al corso della giustizia penale; uscire dal processo con il risarcimento o con una soddisfacente transazione viene talora visto come una rinuncia a chiedere giustizia. E' un atteggiamento comprensibile, ma che svaluta il significato del risarcimento sia come specifico diritto del danneggiato, sia come *fatto di giustizia*, non diversamente dalla pena. L'offesa al diritto, che il reato abbia cagionato, si concreta anche nel danno patrimoniale o patrimonialmente valutabile; in qualche caso è proprio questo il contenuto principale dell'offesa; in altri casi è un profilo che si innesta su offese più gravi (alle persone) ma non per questo diventa trascurabile. *Il risarcimento del danno è un diritto soggettivo che ha la moralità del diritto*, di una aspettativa fondata sul piano dei valori condivisi, e non di meri, prosaici interessi.

Quando si parla di giustizia riparativa, come alternativa alla retribuzione penale, si dà peso e significato ad una strada che può passare e di solito passa attraverso un risarcimento. Istituti come la querela e la remissione di querela sono costruiti in quest'ottica: affidare alla persona offesa le chiavi del procedere significa dare la priorità ai suoi privati interessi ed alla sua valutazione; innanzi tutto al risarcimento del danno. Su questa base si apre la possibilità di un incontro con l'interesse dell'autore del reato, che, riparando al male commesso in modi accettati dall'offeso, può ottenere che non parta o che sia interrotto il corso della giustizia punitiva.

Certo, per la vittima del reato il risarcimento del danno può non essere, e nei casi di offesa alla persona non è un rimedio completo al male sofferto. Ma può essere molto, anche sul piano esistenziale. E' in ogni caso un diritto che l'ordinamento giuridico è tenuto a riconoscere, indipendentemente dalle vicende della punibilità, e la cui concreta soddisfazione può anzi avere rilievo per la giustizia penale, vuoi incidendo sulla misura della pena, vuoi aprendo la strada ad esiti di non punibilità o di non esecuzione della pena.

**3.** Gli obiettivi più ambiziosi, additati come tema di riflessione in questo convegno, sono la riconciliazione e il *riconoscimento*: riconoscimento atteso dalle vittime, ma anche riconoscimento reciproco di tutti i protagonisti della vicenda. L'ordinamento penale e processuale di una civiltà giuridica evoluta può (deve)

favorire le condizioni perché ciò possa avvenire, ma il raggiungimento dell'obiettivo dipende da scelte morali e da comportamenti delle persone, autori e vittime di reato, che non sono suscettibili di coazione.

Anche su questo punto la testimonianza-riflessione di Olga D'Antona ha mostrato con estrema chiarezza come stanno le cose. Là dove l'autore della violenza si chiude al dialogo, mantiene un linguaggio che continua a rispecchiare la cultura in cui è maturato il delitto, non arriva a comprendere fino in fondo il senso di quello che ha fatto, è giocoforza prendere atto che qualcosa è mancato, e che il diritto non può porvi rimedio.

La possibilità di un fallimento pratico si lega ai limiti strutturali, non valicabili, di un ordinamento penale e processuale vincolato a regole formalizzate, e che riconosca spazi di libertà ed autonomia a tutti, compresi gli autori di delitto. Gli obiettivi più ambiziosi, quelli che toccano la persona- comunque li si chiami: rieducazione, risocializzazione, riconciliazione, riconoscimento- segnano un passaggio delicatissimo dal piano su cui l'ordinamento giuridico può funzionare con le sue regole formali (il piano dell'autorità e della coercizione) ad un piano più elevato in cui sono in gioco la libertà delle persone e scelte personali, moralmente impegnative.

Le offerte di strumenti di risocializzazione e di occasioni di riconciliazione, che l'ordinamento può dare e fa bene a dare (forse sono finora poco più che promesse), debbono ovviamente rispettare la libertà morale delle persone: quella degli autori di reato, ed anche quella delle vittime. Pratiche di riconciliazione possono essere favorite, ma non imposte; gli obiettivi più densi di significato morale sono irrimediabilmente esposte al rischio del non accoglimento o del fallimento. Prenderne atto, lungi dall'essere motivo di disimpegno, è condizione necessaria di un impegno serio, che ha bisogno di attivare risorse non esclusivamente istituzionali.

**4.** Dalla riconciliazione al perdono: abbiamo già visto quanto una parola di perdono, da parte delle vittime, possa essere importante, avere un valore straordinario. Come si pone il perdono rispetto alle logiche dell'ordinamento penale, che in via di principio risponde al delitto, alla violenza, con lo strumento sanzionatorio?

Un profilo di 'perdono', nel senso puramente oggettivo di rinuncia a punire, è per così dire incorporato nel normale funzionamento del sistema, mediante istituti di 'non punibilità'. Vi sono meccanismi affidati alla persona offesa, come la querela e remissione della querela; vi sono anche meccanismi che l'ordinamento giuridico mette a disposizione dell'autore del reato, come l'oblazione nelle contravvenzioni. Si tratta di istituti pensati per fasce di reati di bassa o media gravità, non per le fasce alte.

Il problema del perdono si pone nella sua pienezza e radicalità quando si discute se "perdonare l'imperdonabile" (come direbbe Derrida) o comunque dare ingresso ad un perdono al di fuori del sistema normale: perdono come clemenza *extra ordinem*.

Perdonare l'imperdonabile, delitti particolarmente gravi, è una prospettiva che, paradossalmente, prende corpo di fonte a grandi tragedie storiche, in occasione di svolte epocali, là dove una riconciliazione con rinuncia a punire si presenti come l'unica o la migliore via d'uscita, premessa per la ricostruzione di un mondo condiviso, che non continui a soffrire le passate lacerazioni. Pensiamo all'esperienza del Sud Africa del dopo Apartheid, o all'esperienza ita-

liana dopo la seconda guerra mondiale. La strada più accettabile, o meno inaccettabile, può talora essere quella di perdonare anche l'imperdonabile (in tutto o in parte) su premesse di verità.

In situazioni normali, per le vicende che interessano la giustizia penale quotidiana, perdonare l'imperdonabile non compete alle pubbliche istituzioni. Possono perdonare le vittime (ricordiamo i funerali di Vittorio Bachelet), mentre una giustizia *normale* deve seguire le sue regole in modo uguale per tutti. Là dove una misura di perdono appaia necessaria, dovrebbe essere per così dire incorporata nelle regole normali, in istituti di non punibilità interni al sistema. Ed anche, potremmo aggiungere, nei criteri di pesatura di risposte sanzionatorie razionalmente costruite dalla legge, e filtrate da istituzioni di giustizia imparziale.

5. Nella scena politica italiana, problemi di fuoriuscita da logiche punitive hanno preso forma di richieste, non propriamente di *perdono* in senso morale, sì invece di clemenza *extra ordinem*: amnistia, indulto.

Forti ragioni spingono verso la ricerca di vie di riduzione della popolazione carceraria, con interventi all'altezza di una situazione d'emergenza. Ma è davvero necessario o anche solo opportuno pensare ad una clemenza *extra ordinem*? Su questo punto mi sia consentito esprimere una motivata posizione negativa.

Se l'emergenza carceraria è insostenibile, è perché essa dipende da difetti strutturali del sistema punitivo: da un ricorso troppo ampio alla pena detentiva, dalla previsione di pene detentive troppo severe. E' il sistema, dunque, che andrebbe ripensato, e con urgenza. Effetti immediati di deflazione penitenziaria potrebbero essere collegati, in tal caso, alla applicazione dei principi sulla successione di leggi: basterebbe prevedere che le nuove, più miti disposizioni abbiano applicazione retroattiva, qualora la pena detentiva già inflitta ecceda la misura consentita dalle nuove più favorevoli disposizioni. Relativamente ad ipotesi che non potessero essere coperte dal principio di retroattività della *lex mitior*, ipotesi selezionate di indulto potrebbero servire a integrare, con riguardo al passato, gli effetti di riforme di sistema.

Al di fuori di questi stretti limiti, affrontare la questione carceraria nell'ottica di provvedimenti di clemenza significa acconciarsi al diritto vigente con tutte le sue storture. Significa lasciare che le carceri continuino a riempirsi secondo legge, e poi dire *svuotiamole* spezzando la continuità nella applicazione della legge: invece di una applicazione uguale per tutti, una applicazione *a singhiozzo*, che discrimina secondo che il fatto sia stato commesso prima o dopo una certa soglia temporale. Così avveniva prima della riforma dell'art. 79 Cost. nel 1992, che introducendo un *quorum* molto elevato ha reso più difficile (di fatto, ha precluso) l'approvazione di provvedimenti di clemenza, proprio nell'intento di porre termine ad una prassi ritenuta non più accettabile.

Ecco il profilo negativo che per definizione caratterizza provvedimenti di clemenza: la rottura formale dell'uguaglianza nella applicazione della legge. Ciò vale in modo più marcato per l'amnistia, ma tocca anche il semplice indulto.

Nella *situazione spirituale* del nostro paese, in cui i valori della legalità non godono di particolare prestigio, nelle aperture verso provvedimenti di clemenza io colgo questo elemento di pericolosa ambiguità: un accettare, sia pure con le migliori intenzioni, degli slabbramenti nella legalità come uguaglianza davanti alla legge.

Tengo a sottolineare che questa è una motivazione totalmente diversa dalle motivazioni che sono spese nel dibattito politico attuale contro i provvedimenti di clemenza. Nelle opposizioni più radicali, *da destra*, a provvedimenti di



clemenza è sottesa una posizione di partenza totalmente diversa ed opposta a quella da me sostenuta: la linea del pugno di ferro o tolleranza zero, che si ritiene soddisfatta, aderisce ideologicamente alla legalità repressiva che riempie le carceri, e che chiede anzi ancora più repressione, nei modi emblematicamente rappresentati dalla novella in materia di droga e dalla disciplina della recidiva nella legge c.d. ex-Cirielli (legge 5.12.2005, n. 251).

Questa posizione, che va verso sviluppi da *diritto penale del nemico*, deve essere combattuta con la massima decisione, ma per combatterla in modo efficace non dobbiamo farci ingabbiare nell'idea che amnistia e indulto possano essere una risposta positiva. Tutt'al più sarebbero un pannicello caldo di fronte a una febbre acuta, ma se vogliamo proporre una alternativa reale dobbiamo avere il coraggio di rimettere radicalmente in discussione l'uso che nel sistema penale viene fatto delle pene detentive, simbolicamente minacciate a tappeto e applicate in modo discriminatorio, spesso discriminatoriamente repressivo.

Insomma: il problema è molto più grave di quanto non emerga nelle discussioni su amnistia e indulto; dobbiamo sforzarci di vederlo in questa radicalità, altrimenti rischiamo di finire in trappola. Una clemenza che lasci immutate le strutture repressive è un provvisorio cessate il fuoco, e non una fabbrica di pace.



## Due Madri

Piero  
Stefani

Qualcuno afferma che la civiltà del commento e quella della critica siano forme alternative: la prima apparterebbe alla tradizione, la seconda alla modernità di stampo illuminista. Ad altri pare, con più fondamento, che di fronte ai testi biblici occorra accogliere lo *spirito del commento* senza ignorare la critica. L'ermeneutica è consapevole che solo una riscrittura *redazionale* dei fatti consente di prospettare una via narrativa in grado di attribuire un senso nuovo agli eventi esposti. Una di tali opzioni è quella di far prevalere la riconciliazione là dove c'era la violenza.

Per raggiungere lo scopo non ci si affida all'oblio, non si punta neppure su una manipolazione che falsi gli accadimenti: si fa ricorso a una consapevole riscrittura. Tuttavia il confine tra questi due estremi è lungi dall'essere invalicabile. Le differenze più abissali sono separate da un capello.

Nel ventunesimo capitolo del secondo libro di Samuele vi è una storia atroce e rappacificante. Si narra che, al tempo di re Davide, ci fu una carestia lunga tre anni. Il sovrano ne chiese il motivo al Signore. Si sentì rispondere che ciò avveniva perché il suo predecessore, Saul, aveva violato un giuramento fatto da Giosuè con i Gabaoniti al tempo dell'ingresso del popolo d'Israele nella terra di Canaan (cfr. Gs 9,3-27). Questa popolazione, con uno stratagemma, era riuscita a farsi garantire la vita, sia pure a prezzo di una costante umiliazione. Saul, violando la promessa, aveva però cercato di sterminarli. Davide chiede ai Gabaoniti cosa deve fare per riparare il torto. Essi rispondono che non è questione né di oro, né di argento. La colpa va ripagata con il sangue; domandano perciò che siano loro consegnati